

*Fondazione Feliciano Benvenuti – Scuola Forense Veneziana
Incontro del 16 settembre 2019: “Il sistema delle fonti UE e le loro intersezioni
col diritto penale interno”
(Avv. Andrea Guido del Foro di Genova)*

CASI PRATICI

Caso n. 1.

Tizio è sorpreso a vendere merce con marchio contraffatto. La Polizia Giudiziaria redige un verbale di elezione di domicilio ex articolo 161 c.p.p., ove è scritto che Tizio sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 474 e 648 c.p.. Nel verbale, Tizio non nomina un difensore di fiducia, e quindi gli viene assegnato un avvocato di ufficio estratto dalle liste all'uopo predisposte. Inoltre, Tizio elegge domicilio ai fini delle notifiche presso il difensore di ufficio, con cui non ha alcun contatto effettivo.

Il difensore scrive una lettera alla residenza di Tizio che trova in atti, ma la raccomandata torna indietro inesitata.

Alla prima udienza di comparizione, il difensore rileva che, sebbene l'articolo 420 bis c.p.p. consenta la dichiarazione di assenza quando l'imputato ha eletto domicilio nel corso del procedimento, non vi sarebbero le condizioni per procedere oltre poiché non vi è stato contatto effettivo con Tizio.

Che fare?

Caso n. 2.

Tizio è citato a giudizio per ricettazione. Nel corso del dibattimento, Tizio ammette e prova di essere l'autore del furto di beni oggetto di causa.

La difesa invoca l'articolo 521 c.p.p. e Tizio chiede quindi di essere ammesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti perché il fatto deve essere diversamente qualificato in diritto. Il Giudice invita il P.M. a modificare l'imputazione, ma questi si rifiuta.

Che fare?